

Imprese artigiane settore PULITINTOLAVANDERIE

 CCNL del 03.12.2010 e Accordo di Rinnovo del 25.07.2014
 CCRL del 14.12.2016

Divisore orario	173
Coefficiente giornaliero	26
Mensilità	13
Orario settimanale	40

Tabella valida dal 01.01.2017
Tabella applicabile alle seguenti imprese
Lavanderie, Puliture a secco, Tintorie, Smacchiatricie e Stirerie

Liv.	Qualifiche	Retribuzione tabellare 01/05/2016	I.R.R.	E.R.R.	Totale		E.R.T.
					Mensile	Orario	
6s	Quadro*	1.741,51	25,82	0,44	1.767,77		27,40
6	Impiegato mansioni direttive	1.642,67	23,76	0,44	1.666,87		24,60
5	Imp. concetto e intermedio	1.494,50	19,63	0,44	1.514,57		20,60
4	Impiegato	1.379,64	17,04	0,44	1.397,12		17,40
	Operaio spec. Provetto	7,97480	0,09850	0,00254		8,07584	0,10058
3	Impiegato d'ordine	1.323,16	15,49	0,44	1.339,09		16,00
	Operaio specializzato	7,64832	0,08954	0,00254		7,74040	0,09248
2	Impiegato esecutivo	1.268,15	13,94	0,44	1.282,53		14,40
	Operaio qualificato	7,33035	0,08058	0,00254		7,41347	0,08323
1	Ope. com. (manovalanza/pulizie)	1.199,66	12,39	0,44	1.212,49		12,60
	Ope. 1° ass. (solo x 9 mesi)	6,93445	0,07162	0,00254		7,00861	0,07283

* ai dipendenti con qualifica di quadro è riconosciuta una indennità di funzione di Euro 20,66 con assorbimento del superminimo individuale fino a concorrenza del 50% di fate importo.

PERIODO DI PROVA	
Livelli e qualifiche	durata
6°S - Quadri	6 mesi
6° - Impiegati	6 mesi
5° - Impiegati/intermedi	3 mesi
4° - Impiegati	2 mesi
4° - Operai	7 sett.
3° - Impiegati	1 mese ½
3° - Operai	6 sett.
2° - Impiegati	1 mese
2° - Operai	5 sett.
1° - Operai	4 sett.
Apprendisti	max 4 mesi

SCATTI DI ANZIANITA*	
Livello	Importo
6° S	15,49
6°	12,91
5°	10,85
4°	9,3
3°	8,26
2°	7,75
1°	7,23
Apprend.	5,16

PREAVVISO					
livello	qualifica	periodo	livello	qualifica	periodo
6° S	quadri	3 mesi	3°	impiegati	1 mese
6°	impiegati	3 mesi		operai	3 sett.
5°	impiegati	2 mesi	2°	impiegati	½ mese
	intermedi	1 m. e ½		operai	2 sett.
4°	impiegati	1 m. e ½	1°	operai	1 sett.
	operai	5 sett.			

NOTE

RETRIBUZIONE TABELLARE : è costituita dai minimi retributivi previsti dal CCNL del 10/01/2008, così come incrementati dall'Accordo Interconfederale Nazionale del 15.09.2009 e dall'Accordo di rinnovo del 03/12/2010 che ha previsto a decorrere dal primo dicembre 2010 il conglobamento di paga base, contingenza ed E.D.R. e dall'Accordo di rinnovo del 25/07/2014

I.R.R. ed **E.R.R.** : restano in vigore nei valori previsti dalla contrattazione regionale previgente.

E.A.R. : Le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano la contribuzione EBAV di primo e di secondo livello devono erogare ai lavoratori l'Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) di importo pari a 25 euro lordi mensili, per 13 mensilità. Tale importo non è assorbibile ed incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. In caso di lavoratori assunti con contratto di lavoro part-time l'importo è corrisposto in modo proporzionale all'orario di lavoro svolto (divisore orario 173).

Per gli apprendisti l'importo deve essere proporzionato alla percentuale di retribuzione.

E.R.T. : elemento retributivo transitorio erogato per le ore effettivamente lavorate ad operai, impiegati e quadri dal 01.01.2017 al 31.12.2018. Tale elemento non viene erogato agli apprendisti.

L'E.R.T. è onnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o 13ma.

Si considerano ore lavorate: le ore di permessi retribuiti per assemblea, le ore di permesso per cariche sindacali, il periodo di astensione obbligatoria per maternità.

La retribuzione per il dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto in azienda deve tener conto anche dell'E.R.T.

CONTRIBUZIONE EBAV & SANI.IN.VENETO : si vedano i rispettivi siti online.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Disciplina per assunzioni fino al 31 luglio 2014

L'apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni e la durata massima è determinata in relazione alla qualificazione da conseguire:

1° Gruppo (livelli 4°, 5°, 6° e 6S°): durata **5 anni**

2° Gruppo (livelli 3°): durata **4 anni e 6 mesi**

3° Gruppo (livelli 2°): durata **3 anni**

Il trattamento economico dell'apprendista è determinato dall'applicazione delle percentuali sotto riportate sulla retribuzione tabellare del livello di inquadramento finale. L'E.R.R. spetta in misura intera. Non spetta l'I.R.R.

Gruppi	Semestri									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1°	70	70	75	78	80	85	88	92	95	100
2°	70	70	75	78	80	85	88	92	100	100
3°	70	70	75	1 liv.	100	100				

Disciplina per assunzioni dal 15 gennaio 2015

L'apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni e la durata massima è determinata in relazione alla qualifica da conseguire sulla base delle seguenti misure:

1° Gruppo (livelli 4°, 5°, 6° e 6S°): durata **5 anni**

2° Gruppo (livelli 3°): durata **4 anni e 6 mesi***

3° Gruppo (livelli 2°): durata **3 anni**

Impiegati amministrativi: durata 3 anni

* Gli apprendisti con mansioni di cui al 3° liv. per le quali i precedenti CCNL prevedevano una durata dell'apprendistato di 5 anni sono inquadrati nel 1° gruppo conservando la durata di 5 anni. I profili interessati appartengono al settore Tessile e sono:

- addetto all'orditura
- addetto alla tessitura jacquard: velluti operati, quadrettati, a bacchetta

Il trattamento economico dell'apprendista è determinato dall'applicazione delle percentuali sotto riportate sulla retribuzione tabellare del livello di inquadramento finale. L'E.R.R. spetta in misura intera. Non spetta l'I.R.R.

Gruppi	Semestri									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1°	70	70	75	75	85	85	88	93	93	100
2°	70	70	75	75	91	91	96	100	100	
3°	70	70	75	96	100	100				

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE ED IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA

Normativa di riferimento:

art. 43 Decreto Legislativo n. 81/2015

DGR Regione Veneto n. 1050 del 29 giugno 2016

Accordo Interconfederale Regionale del 1° settembre 2016

Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale ed il diploma di istruzione secondaria i giovani di età compresa fra i 15 e i 25 anni.

La durata minima dell'apprendistato non può essere inferiore a 6 mesi, mentre quella massima è direttamente collegata alla qualifica scolastica da conseguire. In ogni caso non può essere superiore a 3 anni (4 anni per diploma prof. quadriennale).

Il trattamento economico dell'apprendista è determinato dall'applicazione delle percentuali indicate di seguito sulla retribuzione tabellare relativa al livello di inquadramento al termine del periodo di apprendistato.

PROGRESSIONE RETRIBUZIONE APPRENDISTA*		
Anno di inserimento	Apprendista minorenni	Apprendista maggiorenne**
I	51	56
II	56	61
III	65	70
IV	75	80

* la progressione percentuale della retribuzione è legata alla permanenza in azienda dell'apprendista. Solo nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi annuali, attestato dall'istituzione formativa, verrà mantenuta la percentuale dell'anno precedente.

** le percentuali maggiorate si applicano nel caso di assunzione di apprendista maggiorenne e, comunque, a decorrere dal mese successivo il compimento del 18° anno di età.

Per le ore di **formazione interna** viene riconosciuta al lavoratore una retribuzione oraria pari al 10% di quella dovuta.

Per le ore di **formazione esterna** (presso l'istituzione formativa) non è dovuta retribuzione.

La maturazione dei ratei degli istituti contrattuali indiretti o differiti avviene secondo le regole indicate dai CCNL/CCRL e non riguarda le ore di formazione (interna ed esterna).

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA

Normativa di riferimento:

art. 45 Decreto Legislativo n. 81/2015

DGR Regione Veneto n. 1050 del 29 giugno 2016

Accordo Interconfederale Regionale del 1° settembre 2016

Possono essere assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di diploma professionale o del diploma di maturità professionale. La durata minima dell'apprendistato non può essere inferiore a 6 mesi, mentre quella massima dipende dal titolo di studio da conseguire (per le durate dei singoli percorsi si veda DGR 1050/2016)

Il trattamento economico dell'apprendista è determinato dall'applicazione delle percentuali indicate di seguito sulla retribuzione tabellare relativa al livello di inquadramento al termine del periodo di apprendistato.

PROGRESSIONE RETRIBUZIONE APPRENDISTA*	
Anno di inserimento	Percentuale
I	80
II	85
III	90
anni successivi	92

* la progressione percentuale della retribuzione è legata alla permanenza in azienda dell'apprendista.

Per le ore di **formazione interna** viene riconosciuta al lavoratore una retribuzione oraria pari al 10% di quella dovuta.

Per le ore di **formazione esterna** (presso l'istituzione formativa) non è dovuta retribuzione.

La maturazione dei ratei degli istituti contrattuali indiretti o differiti avviene secondo le regole indicate dai CCNL/CCRL e non riguarda le ore di formazione (interna ed esterna).